CAMERA DEI DEPUTATI N. 6146

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI **(FINI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004

Presentato il 20 ottobre 2005

Onorevoli Deputati! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi

strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, l'Accordo con la Confederazione svizzera ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le ri-

spettive Forze armate nel settore dell'addestramento e della formazione.

L'articolo 1 stabilisce alcune definizioni.

L'articolo 2 enuncia lo scopo dell'Accordo: sviluppare l'addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.

L'articolo 3 individua il Ministero della difesa italiano ed il Dipartimento federale svizzero quali organi deputati ad organizzare ed effettuare le attività di addestramento e formazione.

L'articolo 4 elenca i settori nei quali avverrà la cooperazione:

- *a)* addestramento e formazione militare in generale per personale e unità di tutte le Forze armate;
 - b) scambio di personale;
 - c) esercitazioni congiunte;
- *d)* scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari;
- *e)* addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
- f) addestramento di personale per l'esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;
- g) informazione sull'organizzazione delle Forze armate, sulla struttura e sull'equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;
 - h) questioni di polizia militare;
 - i) servizio medico militare;
 - 1) addestramento delle Forze aeree:
 - m) attività sportive militari.

L'articolo 5 indica le modalità di sviluppo della cooperazione:

- a) incontri dei Ministri della difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati;
- *b)* scambi di esperienze teoriche e pratiche;

- c) organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte;
- *d)* partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- *e)* contatti tra corrispondenti istituzioni militari;
- *f)* scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi;
- *g)* visite a navi militari, basi aeree e altre strutture;
- *h)* scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare;
 - i) attività sportive.

L'articolo 6 sancisce che rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente.

L'articolo 7, nel definire lo statuto del personale delle Parti, rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale - NATO/PfP SOFA, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.

L'articolo 8 regolamenta la protezione delle aree o strutture.

L'articolo 9 disciplina l'importazione, l'uso ed il deposito delle armi e munizioni.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di ammissione di cittadini di Paesi terzi a programmi di addestramento.

L'articolo 11 fissa le modalità di ripartizione dei costi della cooperazione tra le due Parti.

L'articolo 12 regolamenta l'assistenza medica e l'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni.

L'articolo 13, in materia di trattamento di informazioni e materiali classificati,

rimanda agli accordi di sicurezza in vigore tra i due Paesi.

L'articolo 14 stabilisce le modalità di risoluzione di eventuali divergenze circa l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo.

Infine, l'articolo 15 regola l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso dall'Accordo.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica; l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria; l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA:

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

X

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

SU INIZIATIVA GOVERNATIVA

INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE

	\Box SUT	EGRATIVA (SU EMENDAMENTO) ESTO APPROVATO DALLA CAMERA ESTO APPROVATO DAL SENATO
il Consiglio Federale della	Confederazion	l Governo della Repubblica italiana e e svizzera sulla effettuazione di attività e militare delle rispettive Forze armate".
A)		
Amministrazione o altro sogget	to proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente		Ministero della Difesa
C) TIPOLOGIA DELL	' ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legg	ge	
Schema Disegno di Le	gge X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legisla	tivo	•
Schema D.P.R.		
D)	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazioni	ne tecnica:
---	-------------

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

- 1. Art. 6
- 2. Art.... comma
- 3. Art.... comma
- 4. Art comma......
- 5. Art.....comma......
- 6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

- 1. Art. 3 comma 1
- 2. Art. comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

- 1. Art. comma
- 2. Art. comma...
- F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
- (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 6:

Partecipazione annua dei rappresentanti delle Parti alle apposite riunioni per coordinare e valutare le attività della cooperazione bilaterale e concordare il programma annuale di cooperazione nell'addestramento.

B) La	disposizione comporta	oneri solo	come	limite	massimo	di
spesa?	?					

			 	 _
	T .	- 1		
S	i			
~	~	- 1		
		- 1		
		- 1		
		- 1		

- C) Quantificazione degli effetti finanziari
 - C.l) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
 - Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.
 - Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.
 - C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II Tabella 1

A regime Anno terminate -14.135 -14.135 c/Cap. Annuale Anno 2007 j - 14.135 Annuale Perm. - 14.135 Corrente = c/Cap. Annuale Anno 2006 ij -14.135 -14,135 Li. Annuale Perm. Corrente c/Cap. Annuale Anno 2005 Annuale Perm. LI -14.135 - 14.135 Corrente Fotale effetti finanz. negativi Fotale effetti finanz. positivi A carico dello Stato

Articolo	Articolo Anno 1		Anno 2	7	Anno 3		A regime	A regime Anno terminale
Comma							-	
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tulte le tabelle glí oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicali con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II bis

I ADERIA PER LI FINANZIARI RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato													-	
		Anno 2005	55			Anno 2006	ω			Anno 2007	207	⋖	A regimeAnno termin	Anno terminale
	Corrente	ante	ક	c/Cap.	Cor	Corrente	c/Cap.		Corrente	ente	c/Cap.			
	Annuale Perm		I. Annuale	ale LI.		Annuale Perm LI.	Annuale L1.		Annuale Perm LI.	Perm	I. Annuale			
Årt. 6		-14.135		-	-	-14.135				- 14.135			- 14.135	
				-										
			-	-										
			-	-	_									
			-	-										
				-										
			-	-				į.						
Totale effetti finanz. negativi		- 14.136				- 14.136				-14.135		-	-14.135	
Totale effetti finanz. positivi												1		
Totale generale effetti finanz. negativi												1		
Totale generale effetti finanz. positivi			_											
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	the Ammi	nistrazion	į,											
Articolo			Anno 1			Anno 2			Anno 3		A regime	Anno	Anno terminale	
Comma			-	,.										
		2	-	3	2	Company	2000	ć	Corrento	200/2		_		_

Articolo	Anno 1	1	Anno 2	2	Anno 3	က	A regime	A regime Anno terminale
Comma			,					
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tulle le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicali con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

 ${\tt XIV}$ legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

SEZIONE III MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EF	FFETTI FINANZIARI NEGATIVI	- 14.135	- 14.135	- 14.135
PER LO ST	ATO (come da Tab. 2)			
MODALITÀ	DI COPERTURA:			<u> </u>
A) Fondi sp	<u>eciali</u>			
- Tabella A	Ministero Affari Esteri	14.135	14.135	14.135
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
	Totale fondi speciali	14.135	14.135	14.135
-Legge	e di autorizzazioni di spesaarticolocomma			
-Legge				
-Legge -Legge	articolocomma			
-LeggeLeggeLegge Total	articolocommaarticolocomma			
-LeggeLeggeLegge Total C) Nuove o n	articolocomma articolocomma articolocomma e riduzione autorizzazioni di spesa naggiori entrate articolocomma			
-LeggeLeggeLegge Total C) Nuove o n	articolocomma articolocomma articolocomma e riduzione autorizzazioni di spesa naggiori entrate articolocomma			
-LeggeLeggeLegge Total C) Nuove o n	articolocomma articolocomma articolocomma e riduzione autorizzazioni di spesa naggiori entrate articolocomma			
-LeggeLeggeLegge Total C) Nuove o n	articolocomma			

SEZIONE V EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	. /
Indebitamento netto	/	/	/

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo.

Articolo 6.

Viene prevista la partecipazione annua dei rappresentanti delle Parti alle apposite riunioni per coordinare le attività della cooperazione bilaterale, per valutare il relativo andamento, nonché per concordare il programma annuale di cooperazione nell'addestramento.

Per le indicate finalità si prevede l'invio di quattro funzionari a Berna, con una permanenza di quattro giorni in detta città.

La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni) =

euro 2.400

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 238, cui si aggiungono euro 71, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 238 viene ridotto di euro 79, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 230 + euro 90) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 320 x 4 persone x 4 giorni) =

euro 5.120

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Berna (euro 1.575 x 4 persone = euro 6.300 + euro 315 quale maggiorazione del 5 per cento) =

euro 6.615

Totale onere (articolo 6)

euro 14.135

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2005 è di euro 14.135.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

viene prevista la possibilità di facilitare l'addestramento e la formazione militare fra i rispettivi Paesi sulla base della reciprocità (articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, lettera *a*), articolo 5, lettera *b*); peraltro, l'eventuale richiesta per l'invio del personale in Italia, per completare le indicate attività formative (articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, lettera b), articolo 5, lettera b), sarà accolta qualora vi sia disponibilità dei posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, (articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, lettera b), articolo 5, lettera b), la relativa spesa sarà finanziata con ricorso agli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa:

l'articolo 3, paragrafo 2, prevede la possibilità di stipulare Accordi tecnici in materia di formazione e di addestramento; al riguardo, si precisa che, qualora vengano introdotte disposizioni che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa;

le attività relative alle esercitazioni militari congiunte (articolo 4, lettera c), articolo 5, lettera c), l'addestramento per le operazioni di pace, sul disarmo e sul controllo degli armamenti (articolo 4, lettere e) e f), nonché quelle relative all'addestramento e alla formazione in materia di polizia militare, di servizio medico, di Forze aeree ed attività sportive militari (articolo 4, lettere h), i), l) e m), rientrano nelle ordinarie attività svolte dal Ministero della difesa, autorizzate dalla vigente legislazione e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

la partecipazione degli osservatori e del personale militare alle esercitazioni militari (articolo 5, lettera d), alle consultazioni, alle riunioni, ai seminari, alle conferenze e corsi (articolo 5, lettera f), alle visite alle navi militari, alle basi aeree ed altre strutture (articolo 5, lettera g), e così pure gli scambi per la formazione, la tattica militare e le attività sportive (articolo 5, lettera i), saranno accolti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; peraltro, l'invio di pubblicazioni (articolo 5, lettera h), viene effettuato con ricorso al supporto elettronico, con esclusione di spese aggiuntive;

la disposizione indicata all'articolo 9, paragrafo 5, relativa alla eventuale richiesta di partecipare alle indagini tecnico-militari, qualora si verifichino speciali eventi o incidenti, riveste carattere del tutto eventuale e non necessita della quantificazione del relativo onere; qualora, tuttavia, detto evento si manifesti nel prosieguo, si farà ricorso alla autorizzazione di spesa prevista dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

l'articolo 11, paragrafo 2, prevede che la spesa per il trasporto locale, il vitto e l'alloggio per le delegazioni, fino ad un massimo di dieci persone, che partecipano agli incontri di esperti, sia a carico della Parte italiana. Al riguardo, si fa presente che, in relazione alla esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, vengono utilizzati i mezzi di trasporto e le strutture militari del Ministero della difesa e, pertanto, non sono previste spese aggiuntive per il bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

- 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
 - A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico, assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Confederazione svizzera nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo stabilisce che lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA, ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229), che fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

- 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
 - A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

C) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi, né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di accordi con la Confederazione svizzera nello specifico settore della difesa, è stato firmato a Bruxelles in data 6 novembre 2003 un Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione per i materiali della difesa. Il relativo provvedimento di ratifica è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano ed il Dipartimento federale, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera *F*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera *A)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

l. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

- l. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrisponriduzione dello stanziamento dente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

SULLA

EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' CONGIUNTE DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE MILITARE DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' CONGIUNTE DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE MILITARE DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, di seguito indicati come le Parti:

Riaffermando la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite;

Intendendo espandere e rafforzare la loro cooperazione nell'addestramento nel quadro del Partenariato per la Pace della NATO;

Tenuto conto delle attività di cooperazione per l'addestramento già in atto tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera;

Intendendo rafforzare le relazioni fra le Forze Armate delle due Parti in modo che esperienze, conoscenze professionali e dottrine di addestramento siano condivise il più possibile nel comune interesse e nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e dei regolamenti della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera;

Intendendo ottimizzare le opportunità di cooperazione nell'addestramento, con speciale riferimento al settore delle operazioni di sostegno alla pace;

Intendendo incoraggiare lo scambio di informazioni fra le rispettive Forze Armate, particolarmente attraverso visite e scambi di personale;

Tenendo presente il fatto che le Forze Armate delle due Parti dovrebbero avere l'opportunità di addestrarsi e di esercitarsi nei rispettivi territori;

Volendo facilitare le procedure per la preparazione e l'effettuazione di attività di addestramento e formazione militare;

Nella convinzione che la cooperazione bilaterale nell'addestramento contribuirà alla comprensione delle rispettive questioni militari, a consolidare le rispettive capacità difensive e a rendere ancora più efficiente l'impiego delle rispettive risorse per l'addestramento;

Con riferimento alle norme della "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze" e del suo Protocollo Addizionale, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995; entrati in vigore per l'Italia il 23 ottobre 1998 e per la Svizzera il 9 maggio 2003;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per gli scopi del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:

- a. Stato ricevente (al seguito indicato come SR) si riferisce alla Parte nel cui territorio si svolgeranno le concordate attività di addestramento e formazione militare;
- b. Stato d'invio (al seguito indicato come SI) si riferisce alla Parte che invia il proprio personale nello SR per partecipare a tali attività di addestramento e formazione militare;
- c. Personale si riferisce ai militari che appartengono alle Forze Armate delle due Parti e al personale civile impiegato dalle Forze Armate che li accompagna.

ARTICOLO 2

- ¹ Le Parti opereranno di concerto ed in accordo con le rispettive leggi ed impegni internazionali al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare l'addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.
- ² Il presente Accordo stabilisce le regole, condizioni ed obbligazioni di carattere generale per l'attuazione delle attività di addestramento e formazione militare delle Forze Armate, ivi incluso lo scambio di conoscenze e di personale.
- ³ Tutte le attività delle Parti coperte dal presente Accordo saranno soggette alle rispettive priorità nazionali ed alla disponibilità di fondi da destinare a tale fine.

ARTICOLO 3

- ¹ L'organizzazione e l'effettuazione di attività concrete di addestramento e di formazione verranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera.
- ² Secondo le circostanze, disposizioni relative alle specifiche attività di addestramento e formazione saranno concordate in Accordi Tecnici (AT) che ne definiranno altresì le modalità logistiche, finanziarie e organizzative.

ARTICOLO 4

La cooperazione per l'addestramento e la formazione tra le Parti include - ma non è necessariamente limitata a - i seguenti settori:

- a. addestramento e formazione militare in generale per personale/unità di tutte le Forze Armate;
- b. scambio di personale;
- c. esercitazioni congiunte;
- d. scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari:
- e. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
- f: addestramento di personale per l'esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;
- g. informazione sull'organizzazione delle Forze Armate, sulla struttura e sull'equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;

- h. questioni di polizia militare;
- i. servizio medico militare;
- j. addestramento delle Forze Aeree;
- k. attività sportive militari.

ARTICOLO 5

La cooperazione tra le Parti può venire sviluppata attraverso:

- a. incontri dei Ministri della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati;
- b. scambi di esperienze teoriche e pratiche;
- c. organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti tra corrispondenti istituzioni militari;
- f. scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi:
- g. visite a navi militari, basi aeree e altre strutture;
- h. scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare;
- i. attività sportive.

ARTICOLO 6

Rappresentanti delle Parti coordineranno periodicamente la cooperazione bilaterale e ne valuteranno l'andamento, concordando un programma annuale di cooperazione nell'addestramento.

ARTICOLO 7

Nel rispetto delle disposizioni di questo Accordo, lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze" ed il suo Protocollo Addizionale, conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA), che fa riferimento alla "Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze" conclusa a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).

ARTICOLO 8

Ciascuna Parte è responsabile della protezione all'interno delle aree assegnate e la sicurezza dei depositi di materiale e munizioni. A tal fine il personale dello SI dovrà cooperare con le autorità dello SR nel rispetto delle leggi nazionali di quest'ultimo. Fuori da tali aree lo SI non ha alcuna autorità di polizia e non è autorizzato a collocare guardie armate.

ARTICOLO 9

- ¹ Armi e munizioni possono venire importate e usate nel territorio dello SR solo nei limiti delle condizioni previste dal presente Accordo. Lo SI darà con opportuno anticipo all'autorità dello SR competente per la cooperazione addestrativa le informazioni necessarie per accertare le condizioni per l'uso di armi e munizioni nel territorio dello SR.
- ² Il personale di ciascuna delle due Parti dovrà osservare i propri regolamenti nazionali militari e civili sull'incolumità e sulla sicurezza circa il deposito e l'impiego di armi, veicoli, attrezzature e munizioni, purché i corrispondenti regolamenti sull'incolumità e sulla sicurezza dello SR non siano più restrittivi.
- ³ In occasione di programmi di esercitazione e addestramento congiunto comuni parametri di sicurezza devono venire anticipatamente concordati tra le Parti.
- ⁴ Speciale cura dovrà essere posta nell'osservare le disposizioni per la protezione dell'ambiente dello SR.
- ⁵ Allorché un'indagine tecnica militare dovesse venire avviata su speciali eventi o incidenti connessi con l'attuazione del presente Accordo, la Parte che la conduce si farà tempestivamente carico di assicurare un'adeguata partecipazione dell'altra Parte nell'inchiesta.

ARTICOLO 10

Qualora una delle Parti intendesse ammettere cittadini di Paesi terzi a partecipare a programmi di addestramento sul territorio dell'altra Parte, dovrà ottenere l'approvazione di quest'ultima e, se necessario, promuovere la conclusione di un apposito Accordo tra tutte le Parti interessate.

ARTICOLO 11

- ¹ Ogni Parte sosterrà i propri costi della cooperazione addestrativa nel rispetto del principio di reciprocità.
- ² Lo SI pagherà le spese di trasferimento, i salari ed ogni altra indennità dovuta al proprio personale secondo i propri regolamenti.
- ³ Per incontri di esperti lo SR sosterrà gli oneri di trasporto locale, vitto e alloggio, se disponibile in strutture militari, per delegazioni fino ad un massimo di dieci persone.
- ⁴ Nel caso di visite non programmate lo SI si farà carico dei costi relativi al proprio personale.

ARTICOLO 12

- ¹ Le rispettive leggi delle due Parti disciplinano l'assistenza medica e connesse spese nel territorio di ciascuno.
- ² Ognuna delle due Parti provvederà all'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per il proprio personale.

³ Al personale dello SI dovrà essere assicurata l'assistenza ambulatoriale di carattere medico e dentistico alle stesse condizioni del personale dello SR. Lo SR si farà carico di provvedere ad ogni trattamento medico di urgenza che si rendesse necessario. I costi per ogni ulteriore trattamento medico necessario saranno a carico dello SI.

ARTICOLO 13

Informazioni e materiali classificati scambiati o prodotti nel contesto di questo Accordo saranno impiegati, trasmessi, depositati, maneggiati e protetti secondo i pertinenti accordi di sicurezza in vigore tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.

ARTICOLO 14

Qualora emergessero divergenze circa l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo, le Parti le risolveranno attraverso trattative o consultazioni bilaterali e, se necessario, attraverso canali diplomatici.

ARTICOLO 15

- ¹ Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà ricevuta la seconda delle due notifiche con cui le Parti si informeranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.
- ² Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento per via diplomatica. Ogni modifica entrerà in vigore a conclusione della medesima procedura stabilita per l'Accordo stesso.
- ³ Il presente Accordo sarà in vigore per cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per cinque anni a meno che notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo sia data da una delle Parti all'altra; in questo caso si estinguerà sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.
- ⁴ In caso di denuncia le Parti dovranno compiere ogni sforzo per portare a conclusione attività in corso e dovranno avviare consultazioni al fine di risolvere ogni eventuale contenzioso.

A conferma di quanto sopra i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno apposto la propria firma al presente Accordo.

Fatto a Berna il 24 maggio 2004 in due originali, ciascuno in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Antonio Martino

Ministro della Difesa

PER IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Samuel Schmid

Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello





14PDL0078231